



Ufficio comunicazione e relazioni con la stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 17 gennaio 2022

L'AGENDA DEI LAVORI CAMERA DI CONSIGLIO STRAORDINARIA DEL 19 GENNAIO

- 1. Un gruppo di parlamentari isolani contro il Governo per l'obbligo di green pass rafforzato sui trasporti pubblici: "Lede le prerogative del Parlamento in vista del voto sul Presidente della Repubblica". La Consulta si pronuncia sulla richiesta di sospensione cautelare*

Nella camera di consiglio straordinaria del 19 gennaio sarà esaminata l'istanza di sospensione cautelare relativa al ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato presentato dall'onorevole Pino Cabras e altri tre deputati e un senatore relativo al decreto legge 30 dicembre 2021 n. 229 nella parte sull'obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo che i ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 17 gennaio 2022

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.4698224/06.4698438



CAMERA DI CONSIGLIO 19 GENNAIO 2022

OBBLIGO DI POSSESSO DI UNA CERTIFICAZIONE VERDE C.D. RINFORZATA NECESSARIA PER ACCEDERE AI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO

Parlamento - Approvazione, da parte del Governo, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" e, in particolare, dell'art. 1, comma 2, recante modifica all'art. 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, rubricato "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto" - Previsione che dal 10 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai mezzi di trasporto di cui all'art. 9-quater decreto-legge n. 52 del 2021 e il loro utilizzo [c.d. green pass rafforzato] – Domanda di sospensione cautelare.

(Reg. Confl. poteri 1/2022 – fase di ammissibilità – trattazione relativa all'istanza di sospensione cautelare)

La Corte costituzionale è chiamata a decidere sull'istanza di sospensione cautelare relativa al ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'onorevole Pino Cabras e da altri tre deputati e un senatore, in relazione all'approvazione, da parte del Governo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" e, in particolare, dell'art. 1, comma 2, recante modifica all'art. 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, rubricato "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto". La disposizione oggetto del ricorso prevede che, dal 10 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai mezzi di trasporto di cui all'art. 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021 e il loro utilizzo [c.d. green pass rafforzato]. Entro tale contesto, i ricorrenti sollevano conflitto in relazione agli artt. 1, 2, 3, 16, 32, 67, 64 e 66, 71 e 72, 78, 80, 81, 82, 83, 85 e 117, primo comma della Costituzione, nonché in relazione ai regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, lamentando la lesione delle loro prerogative parlamentari e chiedono alla Corte di dichiarare che non spettava al Governo adottare il decreto-legge n. 229 del 2021 e, segnatamente, l'art. 1, comma 2; richiedono, quindi, di disporre l'annullamento, previa sospensione, degli atti lesivi e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso e, in particolare, dell'art. 1, comma 2 suddetto. Nel ricorso viene anche richiesto alla Corte di sollevare, dinanzi a se stessa, questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229, nella sua interezza e all'occorrenza di disporre l'annullamento, previa sospensione, dell'intero decreto-legge succitato.

Atto all'origine del conflitto

D.L. 30 dicembre 2021, n. 229



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Art. 1. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) alberghi e altre strutture ricettive di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021;
- c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all'articolo 9-*quater*, del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l'alinea è sostituita dalla seguente:

«1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: ».

3. A decorrere dal 10 gennaio 2022:

- a) all'articolo 9-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse;
- b) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al secondo periodo, le parole «di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attività:

- a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- b) servizi di ristorazione all'aperto;
- c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
- d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021 è abrogata.

6. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.».

Art. 2. Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'autosorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.».

Art. 3. Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Art. 4. Disciplina sanzionatoria

1. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli obblighi previsti dall'articolo 2 del presente decreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2, 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai medesimi articoli. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attività di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettere *a-bis*), e) e *g-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
